

Codice A2202A

D.D. 31 ottobre 2024, n. 1506

"Fondazione ISEF Piemonte" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1506/A2202A/2024

DEL 31/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Fondazione ISEF Piemonte” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 38925 del 28/08/2024, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione ISEF Piemonte” con sede in Torino (TO), Piazza Gian Lorenzo Bernini 12, C.F. 9763880018;

l’Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 14/07/2004 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 492;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito del Dott. Gabriele Naddeo, notaio in Torino, rep. n. 21886 del 15/07/2024, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino in data 16/07/2024 n. 31533, al fine di: *“promuovere lo sviluppo delle attività motorie e sportive, nonché delle attività di formazione e cultura scientifica e tecnica nel campo delle Scienze Motorie”*, come meglio descritto dall’articolo 3 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al n. 492 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione ISEF Piemonte" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

----- STATUTO -----

Art.1) DENOMINAZIONE -----

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione "Fondazione ISEF Piemonte". -----

Art.2) SEDE -----

La sede della Fondazione è stabilita in Torino (TO), Piazza Bernini numero 12. -----

Art.3) SCOPO E ATTIVITA' -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità: -----

- a) promozione dello sviluppo delle attività motorie e sportive, culturali, della formazione e della cultura scientifica e tecnica nel campo delle Scienze Motorie; -----
- b) promozione e sostegno delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, culturali e di ricerca di Istituzioni e soggetti pubblici o privati che svolgono compiti e attività di cui alla lettera a). -----

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione può svolgere ogni attività necessaria e utile, strumentale ed accessoria, in particolare: -----

- attività culturali e musicali quali: convegni, conferenze, congressi, meetings, conventions, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, eventi, concerti; -----
- attività motorie e sportive con relative eventi; -----
- attività editoriali quali: pubblicazioni di riviste, di atti di congressi e di seminari, di volume, di studi e di ricerche; -----
- contribuire, con finanziamenti o forza lavoro, all'attività di enti del terzo settore anche mediante la copertura degli oneri connessi al funzionamento delle strutture, il sostegno ai bisognosi e meritevoli, il finanziamento dell'attività scientifica, sportiva, sanitaria, didattica e di ricerca, il reperimento di beni mobili e immobili necessari alle attività istituzionali, l'assistenza sanitaria e l'erogazione di sussidi e borse di studio; -----
- promuovere e finanziare progetti innovativi che rispondano a bisogni sociali emergenti; -----
- supportare l'uso di nuove tecnologie per il miglioramento del benessere sociale; -----
- promuovere l'inclusione sociale e combattere la discriminazione; -----
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri impegni e altre modalità operative, l'assunzione di mutui, la locazione di beni, sia mobili che immobili, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o con diritto d'uso, stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; -----
- concorrere alla costituzione o partecipare ad associazioni, comitati, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente alla promozione della cultura, dell'educazione motoria e dello sport; -----
- costituire ovvero concorrere alla costituzione o partecipare, al perseguimento degli scopi istituzionali, a cooperative e/o Società; -----
- amministrare e gestire gli impianti tecnici e sportivi presenti nella sede; -----
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento nell'ambito delle scienze motorie, sportive e culturali; -----
- sostenere iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio; -----
- promuovere la sostenibilità e la consapevolezza ambientale; -----
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento. -----

Art.4) DURATA -----

La Fondazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilacentotrentaquattro (31/12/2124). -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberarne il rinnovo. -----

Art.5) PATRIMONIO -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. -----

Il patrimonio può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità della Fondazione, mediante nuovi contributi dei partecipanti alla Fondazione, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione. -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- dai beni mobili ed immobili che provengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla -----

- stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati; -----
- dalle rendite non utilizzate; -----
- da contributi attribuiti dallo Stato o da altri enti pubblici e privati. -----

Art.6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Segretario Generale; -----
- il Collegio dei Revisori dei Conti; -----
- l'Assemblea di Partecipazione. -----

Art.7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina. Tra questi membri, 2 (due) sono stati nominati a vita dall'Ente Fondatore. -----

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. -----

Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente istituisce un Comitato di Nomina, composto da almeno due membri scelti all'interno del Consiglio stesso, di cui almeno uno scelto tra i membri non a vita. -----

Il Comitato di Nomina ha il compito di identificare e proporre candidati qualificati per i posti vacanti, votando uno di questi quale consigliere, e i due membri a vita del Consiglio di Amministrazione nomineranno gli altri membri del Consiglio stesso, decidendo anche il numero dei suoi componenti. -----

In caso di cessazione dalla carica - per qualsiasi motivo - di uno o di entrambi i consiglieri a vita, sarà compito del consigliere rimasto o dei consiglieri rimasti - in quest'ultimo caso a maggioranza se in numero dispari o all'unanimità se in numero pari - di nominare il o i sostituti che acquisiranno la medesima qualifica dei consiglieri cessati. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta 2 (due) Consiglieri. -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti funzioni: -----

- 1) nominare il Presidente ed il Segretario Generale della Fondazione; -----
- 2) procedere all'eventuale modifica del presente Statuto; -----
- 3) approvare il bilancio consuntivo; -----
- 4) stabilire i criteri ed i requisiti affinché i soggetti di cui all'articolo 6 possano assumere la qualifica di Partecipanti Aderenti; -----
- 5) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- 6) assumere la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi collegiali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- 7) assumere la deliberazione sull'esclusione dei partecipanti alla Fondazione; -----
- 8) assumere la deliberazione circa la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione; -----
- 9) istituire l'eventuale Comitato di Nomina. -----

Il rappresentante legale della Fondazione ed i membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni per conto della Fondazione in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso di amministrazione o di carica. -----

Art.8) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla Fondazione almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il Consiglio stesso al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato al Consiglio di Amministrazione. -----

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla Fondazione almeno 1 giorno prima dell'adunanza. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del -----

bilancio d'esercizio, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge il Consiglio, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

* nel caso in cui il Consiglio si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

* la data e l'ora di convocazione del Consiglio;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento dello stesso.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente il Consiglio non risulti legalmente costituito. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i membri. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In deroga a quanto sopra, le deliberazioni inerenti le modifiche al presente Statuto dovranno essere sempre assunte con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mentre l'eventuale scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

Sono salvi i casi in cui la legge richieda il consenso unanime dei partecipanti alla Fondazione.

L'ingiustificata assenza a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata decadenza dall'incarico di Consigliere.

Art.9) SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, il Consiglio è presieduto dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente del Consiglio constatare la regolare costituzione dello stesso, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento del Consiglio e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori consiliari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente Statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

Tali procedure possono in ogni caso essere modificate a maggioranza.

Il verbale del Consiglio deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento del Consiglio non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando il Consiglio è convocato in un luogo fisico, l'intervento in Consiglio può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente del Consiglio accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quando il Consiglio è convocato in un luogo fisico, è, in ogni caso, necessaria la presenza in tale luogo del presidente della riunione e del segretario.

La Fondazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione sia possibile garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in Consiglio, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima del Consiglio.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione del Consiglio.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori consiliari e vengono consegnate al presidente del Consiglio per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve essersi atto nel verbale.

Art.10) CESSAZIONE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

- revoca;

- rinuncia;

- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'articolo 29 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art.11) PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione al suo interno.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione di cui al successivo articolo 18 ed ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Segretario Generale, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni, assumendo altresì la rappresentanza legale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

La mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione degli atti compiuti dal Presidente nei casi di urgenza non pregiudica comunque i diritti acquisiti dai terzi nei confronti della Fondazione in dipendenza di tali atti.

Art.12) SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione e può fungere da segretario delle adunanze del Consiglio di amministrazione.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

In particolare, il Segretario Generale:

a) provvede all'organizzazione ed al coordinamento delle attività della Fondazione;

b) cura l'amministrazione economica e finanziaria della Fondazione.

Su delega del Presidente può curare particolari attività e, in caso di assenza

od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni e rappresenta legalmente la Fondazione.



Roberto di Camerino

Roberto di Camerino

Art.13) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o Società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio di Amministrazione che stabilisce inoltre la durata dell'incarico. Il revisore è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione se invitati.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Art.14) PARTECIPANTI ADERENTI

Possono partecipare alla Fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'assunzione della qualifica di "Aderenti", la contribuzione da parte dei soggetti sopra indicati potrà anche consistere nella prestazione a favore della Fondazione di attività professionale di particolare rilievo, sulla base dei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, o nella devoluzione e conferimento di beni in natura. La qualifica di Aderente durerà per tutto il periodo per il quale il contributo verrà regolarmente versato o sarà effettuato il diverso apporto.

Art.15) MODALITA' DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE

È consentita l'adesione alla Fondazione di altri soggetti.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla Fondazione dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- l'impegno a versare il contributo alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause ostative, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato ed avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16) CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ADERENTI

I partecipanti alla Fondazione sono obbligati a contribuire nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione e a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della Fondazione.

Ogni partecipante alla Fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

Art.17) PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE ADERENTE

La qualità di partecipante alla Fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla Fondazione non ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni partecipante alla Fondazione può recedere *ad nutum* dalla Fondazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso del partecipante alla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Il partecipante alla Fondazione può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione dal presente Statuto; -----

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto; -----

L'esclusione deve essere stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, non computandosi nel *quorum* il partecipante della cui esclusione si tratta. -----

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al partecipante alla Fondazione escluso. -----

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla Fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla Fondazione è reintegrato nella Fondazione con effetto retroattivo. -----

L'esclusione del partecipante alla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace. -----

La qualità di partecipante alla Fondazione non può essere trasferita a causa di morte. -----

ART. 18) ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE -----

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai partecipanti e si riunisce all'occorrenza ed in caso di necessità relative alla vita della Fondazione. -----

In prima convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. -----

E' presieduta dal Presidente della Fondazione. -----

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri non vincolanti e proposte sull'attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione. -----

Art.19) RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza della Fondazione spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Segretario Generale, se nominato. La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina dal Consiglio di amministrazione. -----

Art.20) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI -----

Ai sensi dell'articolo 18 Codice Civile, gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato; è però esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso. -----

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, Codice Civile, le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. -----

Art.21) BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle Società per azioni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. -----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. -----

Art.22) EROGAZIONE DELLE RENDITE -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Art.23) ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE -----

Fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, Codice civile, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. -----

Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 11-21 disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. -----

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. -----
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si consi-
derano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo an-
che d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. -----
I liquidatori deliberano a maggioranza. -----

Art.24) DEVOLUZIONE DEI BENI -----

Tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15, pri-
mo comma, disposizioni attuazione Codice Civile, saranno devoluti ad altri enti del terzo settore, salvo di-
versa destinazione imposta dalla legge. -----

Art.25) RINVIO -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e
delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni. -----